

ISTANZA PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE
(Art. 450 CC; artt. 108-109 DPR 396/2000;)

Li,

Al Signor Sindaco
del Comune di

.....

Il/la sottoscritto/a, nato/a a,
il, residente nel comune di in via
(tel.) In qualità di

CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:

- Certificato
- Estratto per riassunto
- Estratto per riassunto con paternità e maternità
- Estratto per copia integrale

Relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:

- Atto di nascita
- Atti di matrimonio
- Atto di morte
- Atto di cittadinanza
- Atto di

A nome di:

Oppure (In assenza del nome e cognome della persona di cui si richiede la documentazione è necessario dare tutte le indicazioni utili ad eseguire l'indagine di cui al 3° comma dell'art. 450 del CC, tesa ad individuare il soggetto)

.....
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Spazio da compilare esclusivamente in caso di richiesta di estratto per copia integrale o per estratto di nascita contenente estremi di paternità e maternità (CFR norme di riferimento sul retro)
Per le seguenti finalità:
.....
.....

In fede

.....

Allegare copia di un documento di identità (art. 39 DPR 445/2000).

Codice Civile - Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Legge 31/10/1955 n. 1064

**Disposizioni relative alle generalità in estratti,
atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile**

Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

Decreto Presidente della Repubblica 3/11/2000 n. 396

**Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127**

Articolo 107 Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
 - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
 - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
 - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Articolo 108 Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
 - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
 - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
 - c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.